



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, lunedì 4 maggio 2020

Anno LI - N. 60

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 04 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni..1
[Protezione civile]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 479 del 21 aprile 2020

Conferimento a titolo gratuito di incarico dirigenziale nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s. m. i.34
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 481 del 21 aprile 2020

Assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a. del 29.04.2020.....41
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 419607)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 04 maggio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.*[Protezione civile e calamità naturali]*

Note per la trasparenza:

Alla luce dell'esperienza maturata e dei dati epidemiologici e sanitari raccolti, vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti.

Il Presidente

Visti l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

Visti l'art. 32 l. 833/78, l'art. 117, d.lgs. 112/98, l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;

Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;

Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;

Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1056 ricoveri ospedalieri, con riduzione di 131 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 99 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7234 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6779 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;

Ritenuto prevalente, alla luce dell'esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all'isolamento domiciliare, sia nell'ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di presenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;

Ritenuto che l'ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall'inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;

Vista la propria ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020;

Rilevato che, in considerazione della constatata, in data odierna, ripresa significativa di attività di imprese e del lavoro in presenza da parte dei dipendenti, dimostrato anche dai livelli di traffico stradale intensificato nelle tratte extraurbane, si accentua e si rende più urgente, a fronte della perdurante sospensione dell'attività di ristorazione, di assicurare idonei servizi alternativi in particolare per il pranzo, nel rigoroso rispetto delle esigenze di tutela della salute e di prevenzione del contagio;

Richiamato, al riguardo, l'art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM 26.4.2020, che dispone la sospensione della ristorazione "ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Rilevato che la ripresa delle attività economiche riguarda, tra l'altro, le attività edilizie, le quali si svolgono presso cantieri spesso collocati in luoghi non adeguatamente serviti;

Rilevato che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l'accoglienza e il pernottamento, anche in conseguenza del reclutamento di personale sanitario operato in misura rilevante nel corrente periodo, nonché in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere;

Visto il disposto dell'art. 2, comma 4, del DPCM 26.4.2020, che stabilisce che "Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza".

Ritenuto, a fini di maggiore chiarezza, di adottare una nuova ordinanza che sostituisce integralmente la n. 44 del 3.5.2020;

Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;

Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

ordina

1. Spostamenti nel territorio regionale

Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione.

Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).

2. Distanziamento

Il distanziamento non si applica tra persone conviventi.

3. Misure di prevenzione generali nell'intero territorio regionale

In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina, o altro strumento di copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o copertura durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività medesima.

4. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale

E' consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva o motoria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l'arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l'attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della Regione.

Al fine di svolgere l'attività motoria o sportiva è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.

L'attività è ammessa anche con spostamento e svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione personale, o con i conviventi.

È consentita l'attività motoria collegata all'accompagnamento di animali all'aperto.

5. Attività agonistica in impianti sportivi

È consentita la pratica motoria o sportiva individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in funzione dell'allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso o all'aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.

6. Spostamento verso seconde case e altri beni mobili

È consentito lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

Lo spostamento può essere effettuato dal proprietario o locatore con i conviventi.

7. Uso di veicoli privati con passeggeri

L'uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l'ambiente di lavoro dell'azienda interessata; l'uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l'uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

8. Navigazione

È consentita la navigazione, fatte salve disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio marittimo.

9. Parchi, giardini e ville pubbliche

Sono riaperti parchi e giardini anche di ville pubbliche.

10. Chiusure festive di esercizi commerciali

È disposta la chiusura nei giorni festivi degli esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva la vendita a domicilio o per asporto.

11. Modalità di accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali

L'accesso agli esercizi commerciali avviene ad opera di un componente di ciascun nucleo familiare, salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.

Negli esercizi commerciali e di servizio si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1).

12. Commercio con consegna a domicilio

È sempre ammesso il commercio con consegna a domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.

13. Vendita di cibo a domicilio

E' ammessa, anche da parte di agriturismi, la vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con obbligo di uso per

l'operatore almeno di mascherina e guanti.

14. Vendita di cibo da asporto

È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell'eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l'acquisto di cibo, rimanendo all'interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; l'attività può essere svolta anche da agriturismi.

15. Accesso ai locali di attività economiche

È consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

16. Misure precauzionali negli ambienti di lavoro

Negli ambienti di lavoro si applicano le disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.

17. Distributori automatici

La vendita mediante distributori automatici è ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un metro e l'uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori che prelevano i prodotti o uso di gel.

18. Mercati e commercio senza posto fisso

I mercati e le altre forme di vendita senza posto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:

- a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di perimetrazione;
- b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso ed uscita;
- d. rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 1.

19. Vendita in forma ambulante

La vendita in forma ambulante si svolge nel rispetto delle disposizioni comunali e dell'obbligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido igienizzante da parte di venditori e acquirenti.

20. Mensa per lavoratori

In attuazione della lett. aa) dell'art. 1, DPCM 26.4.2020, è consentita l'effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell'orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l'uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all'interno o all'esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L'esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

21. Ospitalità

È ammessa l'ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all'emergenza.

22. Cimiteri e riti funebri

È consentito l'accesso ai cimiteri nel territorio regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

23. Biblioteche

È consentita l'apertura di biblioteche pubbliche e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

24. Aree verdi e naturali

È ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.

25. Orti, terreni agricoli e boschi

È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi titolo.

26. Opere di protezione civile

Sono consentite le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile in essere.

27. Attività di addestramento animali

È consentita l'attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite le attività di agility dog per riabilitazione.

28. Ambito territoriale di applicazione

Le presenti disposizioni consentono lo svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.

29. Disposizioni di raccordo

La presente ordinanza sostituisce integralmente l'ordinanza n. 44 del 3.5.2020;

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 26.4.2020 e successive modifiche.

30. Efficacia temporale

La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.

31. Disposizioni finali

La violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L'accertamento compete agli organi di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: "Violazione ordinanze regionali Covid 19".

32. La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

- 33. È incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile.
- 34. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
- 35. Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale - X Legislatura

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 1/1

Allegato 1**Misure per gli esercizi commerciali**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.



Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 1/8

Allegato 2

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le

piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee e efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi
- In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenir l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporti devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria

c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf))

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
 - a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
 - nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
 - sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 1/8

Allegato 3

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca - CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;

- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate;
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 4/8

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione,

dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 7/8

- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 8/8

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni.

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

**Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020**

pag. 1/10

Allegato 4**Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica**

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrapporto, Confartigianato, Assoport, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil Trasporti il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

- prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità).
- Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
- Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
- Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
- Per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile.
- Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 2/10

- Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.
- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

ALLEGATO**SETTORE AEREO**

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.
- Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine.
 - Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali.
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
 - o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
 - o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
 - o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
 - o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

- Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 4/10

- Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.
- Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.
- L'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.)
- Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
- per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
- per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
- per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
- per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.
- Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.
- le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
- considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.
- Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

Allegato all'Ordinanza n. 46 del 4 maggio 2020

pag. 5/10

- Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

- Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19

Allegato 9

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone. Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento.

La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti

che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Misure di carattere generale

Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di trasporto:

- La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
- Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
- È necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es. mascherine).
- Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
- Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
- Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti, e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
- Adozione di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

- Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)
- Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
- Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
- Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
- Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
- Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
- Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
- Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca

ALLEGATO TECNICO - SINGOLE MODALITÀ DI TRASPORTO

SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

- gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;
- i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
- attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;
- introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

- evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca
- Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
- l'attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante la

sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attività commerciale dell'unità. Nei locali pubblici questa riguarderà in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aerazione, etc.);

- le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display;
- per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;
- per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
- per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
- per il TPL marittimo è necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE CONCESSE

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
 - negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta;
 - utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;
- sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda può dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
- nelle stazioni della metropolitana:
 - prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
 - predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
 - prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;
- applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;

- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
- aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.

SETTORE FERROVIARIO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
 - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
 - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle grandi stazioni:

- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
- limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
- ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;
- nelle attività commerciali:
 - contingentamento delle presenze;
 - mantenimento delle distanze interpersonali;
 - separazione dei flussi di entrata/uscita;
 - utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
 - regolamentazione delle code di attesa;
 - acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.

A bordo treno:

- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedicato ai servizi di igiene e decoro;

- previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
- distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,
- I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;
- sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
 - distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a "scacchiera";
 - applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
 - adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
 - sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanità e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

*Sezione seconda***DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 419213)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 479 del 21 aprile 2020

Conferimento a titolo gratuito di incarico dirigenziale nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s. m. i..*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]***Note per la trasparenza:**

Si tratta con il presente provvedimento di conferire un incarico dirigenziale a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 e s. m. i., nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con decorrenza dallo scorso 1° aprile il dott. Pierantonio Zanchetta - già Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria e Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali - ha cessato la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione regionale, avendo maturato il diritto a pensione anticipata.

Con nota prot. n. 156899 del 16 aprile 2020, il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria, evidenziava l'attuale vacanza della predetta Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino e constatata l'impossibilità di attivare procedure concorsuali per l'assegnazione dell'incarico in parola - anche alla luce della situazione emergenziale in essere - esponeva la necessità di garantire il presidio delle indispensabili funzioni dirigenziali in un ambito di particolare delicatezza.

Ciò premesso, il suddetto Direttore proponeva che l'Amministrazione regionale potesse continuare ad avvalersi dell'apporto del dott. Zanchetta in questa fase critica, chiedendo di valutare la possibilità di instaurare con lo stesso una collaborazione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e dall'art.17 comma 3, L. 124/2015, provvedendo al conferimento al medesimo dell'incarico di Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino e contestualmente di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali

Ulteriormente la Provincia di Belluno, con nota prot. n. 7575 del 26 marzo 2020, richiedeva di potersi avvalere del dott. Zanchetta per lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali, in quanto alla Difesa del Suolo della Provincia di Belluno afferiscono anche funzioni connesse alla Protezione Civile, in stato di massima mobilitazione a fronte dell'emergenza sanitaria Covid 19 in corso.

L'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art.17 comma 3, L. 124/2015, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni, così come chiarito dalle Circolari interpretative n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di conferire incarichi dirigenziali e direttivi gratuiti a dirigenti collocati in quiescenza, ferma restando la gratuità, con durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, nel caso di svolgimento di funzioni dirigenziali, anche al di fuori dell'ipotesi dell'affiancamento al dirigente subentrante.

Rilevata la necessità di affidare un incarico a titolo gratuito a persona di comprovata esperienza e consolidata professionalità che svolga funzioni dirigenziali nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, tenuto altresì conto degli effetti sospensori sulle procedure concorsuali disposte dall'art. 87, comma 5, del D.L. 18/2020, che ha comportato il differimento dello svolgimento del concorso pubblico per n. 5 posti di dirigente tecnico-ingegneristico approvato con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 20 del 10/02/2020.

Considerato altresì che con deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 18/02/2020 è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso di selezione per l'assegnazione dell'incarico di cui sopra, ma l'unica candidatura pervenuta era inammissibile.

Verificato che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'Amministrazione e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n. 6/2014, questa Amministrazione provvede al conferimento dell'incarico a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso.

Tutto ciò premesso, si conferisce al dott. Pierantonio Zanchetta, nato a Belluno il 16 agosto 1954, già dipendente di quest'Amministrazione e collocato in quiescenza dal 01/04/2020, l'incarico a titolo gratuito di Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, finalizzato ad avvalersi della rilevante esperienza e della consolidata professionalità maturate dallo stesso in materia, avendo ricoperto nell'ultimo periodo del suo rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, l'incarico di dirigente della Unità Organizzativa sopra citata, cui afferiscono le funzioni che saranno attribuite con apposito disciplinare. Contestualmente viene altresì conferito al dott. Zanchetta, l'incarico di Responsabile del Servizio Difesa del suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali, dallo stesso parimenti in precedenza ricoperto, con la medesima modalità.

Si dà atto che i suddetti incarichi avranno durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico che verrà redatto sulla base del facsimile di cui all'**Allegato A**, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. E' fatta salva l'estinzione anticipata degli incarichi per le motivazioni previste nel disciplinare suddetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. i.;

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17 comma 3, L. 124/2015;

VISTE le Circolari n. 6 del 04.12.2014 e n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

VISTA la nota prot. n. 7575 del 26 marzo 2020 della Provincia di Belluno;

VISTA la nota prot. n. 156899 del 16 aprile 2020 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di conferire al dott. Pierantonio Zanchetta, nato a Belluno il 16 agosto 1954, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 e da ultimo dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, l'incarico a titolo gratuito di Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico, come dettagliato in premessa, per le motivazioni meglio specificate in narrativa;
3. di conferire a titolo gratuito al dott. Pierantonio Zanchetta altresì l'incarico di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali, per le motivazioni di cui in premessa;
4. di approvare l'allegata bozza di Disciplinare d'incarico (**Allegato A**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che i suddetti incarichi avranno durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del predetto Disciplinare di incarico e fatta salva estinzione anticipata per le motivazioni ivi previste;
6. di disporre che i suddetti incarichi a titolo gratuito saranno espletati secondo le modalità e condizioni esplicitate nel Disciplinare d'incarico;

7. che i suddetti incarichi a titolo gratuito dovranno essere comunicati alla Anagrafe delle prestazioni sull'applicativo Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica;
8. i suddetti incarichi a titolo gratuito dovranno essere pubblicizzati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 479 del 21 aprile 2020

pag. 1 di 4

**DISCIPLINARE DI INCARICO
DI DIRETTORE DI UNITÀ ORGANIZZATIVA
A TITOLO GRATUITO**

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la **Regione del Veneto**, rappresentata dal Segretario Generale della Programmazione dott.ssa Ilaria Bramezza, nata a Treviso il 14/12/1964, a ciò autorizzata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 960 del 22 giugno 2016;

e

- il dott. Pierantonio Zanchetta (C.F. ZNC PNT 54M16 A 757D), nato a Belluno il 16/08/1954, residente in (omissis) Via (omissis), di seguito denominato "incaricato".

Premesso che:

- la Regione del Veneto ha interesse a conferire incarichi a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e dall'art.17 comma 3, L. 124/2015, per lo svolgimento delle funzioni direttive dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico e di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali;
- con delibera n.del.....- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014 e da ultimo dall'art.17 comma 3, L. 124/2015 - è stato conferito a titolo a gratuito al dott. Pierantonio Zanchetta, l'incarico di direzione della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino e di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali;
- gli incarichi di cui sopra sono stati conferiti a titolo gratuito al dott. Pierantonio Zanchetta in considerazione della rilevante esperienza e della consolidata professionalità maturate dallo stesso in materia, avendo ricoperto nell'ultimo periodo del suo rapporto con la Regione del Veneto - essendo lo stesso in quiescenza dal 1.04.2020 - l'incarico di Direttore della Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino e di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali;
- l'incaricato dichiara di essere disponibile allo svolgimento dei suddetti incarichi, accettandone le relative condizioni negoziali.

si conviene e si stipula quanto segue

**ARTICOLO
Conferimento ed oggetto del disciplinare**

In esecuzione della deliberazione richiamata in premessa, è conferito al dott. Pierantonio Zanchetta l'incarico per lo svolgimento delle funzioni direttive inerenti alla Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico - venatoria Ambito Prealpino e Alpino presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria, nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico.

Al dott. Zanchetta è conferito altresì l'incarico di Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Belluno nell'ambito delle funzioni non fondamentali.



af5aa5bb



ARTICOLO 2**Modalità di svolgimento degli incarichi**

L'incaricato si impegna - secondo tempi e modi che saranno concordati con il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria - ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di propria competenza.

Il dott. Pierantonio Zanchetta risponde al predetto Direttore di Direzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso e del risultato dell'attività svolta dalle strutture cui è preposta, della realizzazione dei programmi e dei progetti condotti dalle stesse, nonché della utilizzazione delle risorse di personale, finanziarie e strumentali in dotazione.

L'incaricato potrà accedere agli uffici regionali e avvalersi del materiale e di tutta la documentazione messi a sua disposizione dall'Amministrazione, eventualmente utilizzando un locale e tutte le strumentazioni necessarie per il corretto espletamento della collaborazione.

A tal fine non vi è obbligo di rilevazione della presenza in servizio.

ARTICOLO 3**Durata della prestazione**

Gli incarichi avranno durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, fatta salva estinzione anticipata da parte dell'Amministrazione regionale per il venir meno delle motivazioni che hanno costituito i presupposti per l'assegnazione dello stesso.

Le funzioni di Direttore cessano in ogni caso con l'insediamento del nuovo direttore o per decadenza nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dalle norme vigenti.

Gli incarichi saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.

ARTICOLO 4**Gratuità dell'incarico**

Le parti si danno reciprocamente atto che gli incarichi saranno svolti a titolo completamente gratuito ai sensi del comma 9 dell'art. 5 del D.L. 95/2012 e s.m.i., e delle circolari della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015. Per gli stessi incarichi sarà erogato esclusivamente un rimborso delle spese documentate o effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni e nella misura prevista per i dirigenti regionali (viaggi, vitto, alloggio, missioni, ecc.).

ARTICOLO 5**Obblighi per l'Amministrazione**

E' onere dell'Amministrazione regionale provvedere alla copertura assicurativa RCTO (responsabilità civile contro terzi).

ARTICOLO 6**Obblighi per l'incaricato e responsabilità**

L'incaricato deve conformare la sua condotta alle leggi e a quanto impartito dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico - Venatoria. Egli è inoltre tenuto :

- 1) a mantenere il segreto d'ufficio, in conformità alle norme di legge e regolamenti vigenti;
- 2) a non partecipare, neppure indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni ed attività in cui sia interessata la Regione del Veneto od Enti regionali;
- 3) ad osservare la disciplina sulle incompatibilità e le norme del codice di comportamento nazionale e dell'ente.
- 4) ad osservare la disciplina di cui al Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, approvato dall'Amministrazione regionale

Il dott. Zanchetta, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, di non versare in alcuna situazione di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.



af5aa5bb



ARTICOLO 7
Revoca e risoluzione dell'incarico

E' possibile la revoca anticipata dell'incarico a titolo gratuito da parte di entrambe le parti con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il contratto si risolve anche al verificarsi dei seguenti casi:

- danno all'immagine dell'Ente;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- inosservanza reiterata degli obblighi stabiliti.

In caso di risoluzione del contratto nulla è dovuto al Direttore a titolo di indennità di recesso.

ARTICOLO 8
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dall'incaricato sono trattati dalla Regione del Veneto per le finalità connesse alla gestione del presente disciplinare. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto.

ARTICOLO 9
Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità nello stesso richiamate e contenute e vale come comunicazione del conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 10
Foro di competenza

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Venezia.

ARTICOLO 11
Registrazione e imposta di bollo

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia,

PER LA REGIONE DEL VENETO

Il Segretario Generale della Programmazione
dott.ssa Ilaria Bramezza

L'INCARICATO

dott. Pierantonio Zanchetta



ALLEGATO A DGR n. 479 del 21 aprile 2020

pag. 4 di 4



af5aa5bb



(Codice interno: 419215)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 481 del 21 aprile 2020

Assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a. del 29.04.2020.*[Enti regionali o a partecipazione regionale]***Note per la trasparenza:**

Partecipazione all'assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a. del 29.04.2020, ore 12:00 in prima convocazione, ed occorrendo il 30.04.2020 alle ore 12:00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2019 e delibere conseguenti, la Relazione sul Governo Societario, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di approvare il Piano Economico Finanziario 2020-2032 ed il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024 e di trasmetterli all'Ente concedente, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 40, L.R. 2/2007 ha autorizzato la Giunta regionale a costituire una società di capitali a totale partecipazione pubblica per la gestione di reti autostradali ricadenti nel territorio regionale.

L'art. 2, comma 290, L. 244/2007 stabilisce che "le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia- Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia - Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.A., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse."

Il comma 289 del medesimo articolo recita che: "al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatario attribuiti all'ANAS S.p.A. possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle infrastrutture dall'ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato".

In data 01.03.2008 è stata costituita tra la Regione del Veneto e ANAS spa la società "Concessioni Autostradali Venete - CAV spa" che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, L. 244/2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26.01.2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

Con nota del 09.04.2020 è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Concessioni Autostradali Venete - CAV spa, partecipata dalla Regione per il 50% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società in Venezia-Marghera, Via Bottenigo, 64/a, il 29.04.2020 alle ore 12.00 in prima convocazione, ed occorrendo il 30.04.2020 alle ore 12.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio al 31.12.2019 e relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione: delibere conseguenti;

2. Relazione sul Governo Societario anno 2019;
3. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di approvare e presentare all'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022 e determinazione del compenso ai sensi e agli effetti dell'art. 21 dello Statuto sociale.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota 25.02.2020 prot. n. 88689 ha trasmesso alla Società apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale, regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio, venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Per quanto riguarda CAV spa, considerata la quota di partecipazione della Regione al capitale sociale, le direttive, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, devono essere intese dalla Società quali linee di indirizzo utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

Al riguardo nella tabella trasmessa, CAV spa ha dichiarato di non rientrare tra i soggetti destinatari delle linee di indirizzo di cui alla lettera C) "Direttive in materia di personale dipendente" previste dalla DGR 2951/2010, dalla DGR 258/2013 e dalla DGR 2101/2014, né di essere soggetta all'applicazione delle norme contenute nel D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L. 122/2010), art. 6, commi 7, 8, 9, 11 e 20, né a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9, L.R. 39/2013.

Da quanto riportato nella tabella compilata dalla Società e dalla relazione inserita nel bilancio, **Allegato A**, trasmesso con nota della Società 09.03.2020 prot. 3814, si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

CAV spa in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (c.d. "Correttivo 2017") ed in data 28.11.2016 ha adottato un regolamento di funzione e gestione dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed un regolamento di funzione e gestione dell'elenco aperto degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi dirigenziali, la Società ha adottato un regolamento in data 21.05.2019 che recepisce i principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, ma non ha un regolamento per il conferimento di incarichi di diversa natura.

Il costo complessivo del personale registrato nel 2019 è stato pari a € 18.541.298,00 superiore al valore medio del costo del personale nel triennio 2011/2013 che era pari a € 16.345.063,00. Si segnala, in ogni caso, che il costo complessivo del personale del 2019 rispetto a quello del 2018, pari a € 19.244.480,00, diminuisce dell'importo pari a € 703.182,00.

Per quanto riguarda il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 01.01.2018 era pari a 228 unità, al 01.01.2019 era pari a 217 unità, mentre al 31.12.2019 è pari a 208 unità.

Il costo del personale a tempo indeterminato cessato nel 2018 era pari a € 782.808,36 quello del personale a tempo indeterminato assunto nel 2019 è pari a zero.

Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni, co.co.co. o contratti di lavoro a progetto, che nel 2009 era pari a € 329.078,00, nel 2019 è stato di € 434.404,71.

La società nel 2019 ha sostenuto costi per studi ed incarichi di consulenza per € 493.610,85. Non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni.

Il costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza nel 2019 è stato pari a € 64.361,10. In proposito si precisa che nel 2009 tale costo era stato pari a € 118.013,00.

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nel 2019 è stato pari a € 1.887.824,38 mentre nel 2011 era stata pari a € 357.998,00. Come specificato dalla Società: "CAV spa non rientra

nell'ambito soggettivo di applicazione di quanto previsto nel punto M -III) dell'Allegato A alla DGR 2101/2014. Si evidenzia che le spese di manutenzione e noleggio delle autovetture sono riferite a mezzi utilizzati ai fini del servizio autostradale".

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara che le novità legislative intervenute nell'anno 2019 verranno recepite con l'aggiornamento del Modello, attualmente in corso, che sarà finalizzato nel mese di marzo.

In merito alla direttiva relativa al monitoraggio dell'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la Società ha dichiarato di aver effettuato il monitoraggio e di non aver riscontrato casi di superamento del limite stabilito.

Per concludere, si evidenzia che CAV spa ha superato i limiti previsti dalle direttive regionali in materia di personale ma, come si è già più sopra rappresentato, gli stessi per la Società non sono vincolanti in quanto la Società non è controllata dalla Regione.

Per quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto di quanto dichiarato da CAV spa nella tabella e nella relazione inserita nella documentazione di bilancio in merito al rispetto delle direttive regionali, invitando nel contempo la Società all'aggiornamento del modello di organizzazione ex art. 6, D.Lgs. 231/2001 in seguito alle novità introdotte dalla L. 3/2019 e dalla L. 157/2019.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2019 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione, **Allegato A**, si evince che C.A.V. spa ha chiuso l'esercizio con un utile di € 27.003.020,00, registrando un incremento rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente che era stato pari a € 23.364.627,00.

L'utile dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso dello stesso ed è imputabile principalmente al buon andamento del traffico veicolare nonché a seguito degli aumenti tariffari autorizzati dal MIT/MEF da inizio anno.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 166.224.933,00, è in aumento rispetto al 2018: tale variazione positiva va individuata principalmente nell'aumento della posta contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", costituita da "Proventi da pedaggio" e da "Altri proventi autostradali", passata da € 161.420.651,00 a € 165.065.362,00, mentre la voce "Altri ricavi e proventi", costituita da "Ricavi e proventi diversi" e da "Contributi in conto esercizio", risulta in diminuzione del 22,75% rispetto all'esercizio precedente, registrando un valore complessivo a bilancio di € 1.159.571,00, rispetto a € 1.501.166,00 del 2018.

I "Costi della produzione" pari a € 110.215.422,00 sono aumentati del 1,04% rispetto al 2018. Nello specifico, fra le principali variazioni si segnala sia l'aumento dei "Costi per servizi" passati da € 25.397.164,00 del 2018 a € 30.440.108,00 del 2019, principalmente dovuto ai costi per le manutenzioni, sia la diminuzione dei "Costi del personale" passati da € 19.244.480,00 del 2018 a € 18.541.298,00 del 2019.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 56.009.511,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente, quando tale valore era pari a € 53.840.220,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di - € 16.587.131,00, determinato da "Interessi e oneri finanziari" per € 16.605.280,00,00 e da "Proventi diversi" per € 18.149,00.

La voce " Risultato prima delle imposte" riporta un valore pari a € 39.422.380,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per € 12.419.360,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" del 6,25% per un importo a bilancio di € 589.789.326,00, per lo più generato dalla flessione delle "Immobilizzazioni immateriali", il cui importo è passato da € 627.828.212,00 del 2018 a € 588.587.751,00 del 2019, e delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da € 1.278.883,00 del 2018 a € 1.200.517,00 del 2019.

L'"Attivo circolante" evidenzia un aumento del 4,4% attestandosi su un importo di € 253.859.129,00; si segnala l'aumento delle "Disponibilità liquide" passate da € 76.049.111,00 del 2018 a € 126.988.463,00 del 2019 e la diminuzione dei "Crediti" che si sono attestati su un importo complessivo a valere sul bilancio 2019 di € 125.671.191,00 con uno scostamento di € 40.276.648,00 rispetto al 2018. Da segnalare il forte decremento dei "Crediti tributari" passati da € 40.435.839,00 del 2018 a € 5.384.047,00 del 2019.

Le "Rimanenze" pari a € 1.199.475,00 sono aumentate di € 40.261,00 rispetto al 2018.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una riduzione complessiva dei "Debiti" del 7,14%, per un importo a bilancio di € 661.135.602,00, riconducibile per lo più alla diminuzione della voce "Obbligazioni" passate da € 677.534.779,00 del 2018 a € 620.456.868,00 del 2019, nonché all'azzeramento dei "Debiti verso soci per finanziamenti" che ammontavano a € 4.911.865,00 del 2018. Si tratta di un finanziamento subordinato da parte del socio ANAS stipulato originariamente per € 136.534.955,00 in data 12.04.2016 e completamente rimborsato nel 2019. Si segnalano, per contro, gli aumenti della voce "Debiti verso fornitori" di € 796.539,00 rispetto al 2018 e della voce "Altri debiti", passata da € 17.792.087,00 del 2018 a € 27.240.442,00 del 2019, dovuto in particolare all'integrazione del canone ex L. 102/2009 da corrispondere ad ANAS.

Con riferimento all'attività posta in essere dalla Società nel corso del 2019, si segnala che l'iter di approvazione dell'Atto Aggiuntivo alla convenzione vigente che reca in allegato il nuovo Piano Economico Finanziario 2015-2032 ed il nuovo Piano Finanziario Regolatorio per il quinquennio 2015-2019, sottoscritto dal MIT/DGVCA e da CAV spa in data 08.08.2018, si è concluso con l'emanazione del Decreto Interministeriale (MEF e MIT) n. 139 del 11.04.2019, e successiva registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti in data 24.05.2019. L'Atto aggiuntivo, e quindi anche il PEF 2015-2032 e il PFR 2015-2019 ad esso allegati, risultano aver acquisito efficacia a tutti gli effetti dalla data di registrazione del suddetto Decreto Interministeriale.

Con riferimento alla Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2019, l'organo non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio; analogamente la Società di Revisione non esprime rilievi all'approvazione dello stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato A**, si propone, tenuto conto che sono in corso le procedure di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Regione nei confronti della Società al 31.12.2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2019 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a € 27.003.020,00 a riserva straordinaria.

Inoltre, a seguito del venir meno dei presupposti della istituzione della "riserva vincolata per differenza su manutenzioni" e dell'accoglimento da parte del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con nota 30.08.2019 prot. 21066, dell'istanza presentata dalla Società di liberare tale riserva, si propone di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di liberare la riserva vincolata per differenza su manutenzioni pari a € 6.778.000,00 destinando l'intero importo a riserva straordinaria.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo alla Relazione sul Governo Societario per l'anno 2019 si rappresenta quanto segue.

L'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, medesima legge che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengono fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

Al riguardo la Società ha prodotto la "Relazione sul Governo Societario" relativa all'esercizio appena concluso, **Allegato B**.

Per quanto esposto nella Relazione e alla luce delle considerazioni emerse in ciascuna sezione, la Società ritiene che i presidi organizzativi adottati garantiscano:

- a. un presidio costante al monitoraggio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
- b. la segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio di crisi aziendale;
- c. la possibilità di mettere in atto tempestivamente azioni di mitigazione del rischio.

A questo si aggiunga che, come si evince dai bilanci dell'ultimo triennio, la Società non è mai incorsa nelle c.d. "soglie di allarme", come individuate dalle Linee Guida Utilitalia per la definizione del rischio ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 14, comma 2, D. Lgs. 175/2016, intese come superamento anomalo dei parametri fisiologici del normale andamento gestionale, quali a titolo esemplificativo:

- a. costi di gestione superiori ai ricavi per tre esercizi consecutivi;
- b. incapacità dei flussi finanziari in entrata originati dalla gestione di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalla società con istituti di credito, fornitori e proprio personale;
- c. erosione del patrimonio netto con le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi.

La Società pertanto ha ritenuto di non dover adottare, nel corso del 2019, ulteriori programmi specifici di misurazione del rischio aziendale, ritenendo validi e adeguati, stante l'attuale configurazione societaria, i presidi in atto.

In merito alla previsione dell'eventuale adozione, prevista all'art. 6, comma 3, lett. a), D.Lgs. 175/2016, di "regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale" la Società precisa come, operando attraverso una concessione pubblica, non riscontra rischi inerenti alla concorrenza e/o per la tutela della proprietà industriale o intellettuale, tali da richiedere l'adozione di specifici regolamenti interni.

La Società ha adottato attraverso il codice etico linee di condotta proprie aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

Nel corso del 2019 la Società si è attivata nell'ambito della Corporate Social Responsibility per redigere il bilancio sociale e di sostenibilità in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea, a supporto del ruolo e della responsabilità sociale che riveste nel territorio.

Inoltre, la Società, nell'ottica di un continuo monitoraggio dei rischi e al fine di migliorare le performance aziendali, ha adottato, sin da luglio 2017, un "Cruscotto di monitoraggio e reporting".

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B**.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno relativo all'esame del PEF per il periodo 2020-2032 e del PFR per il periodo 2020-2024, si rappresenta quanto segue.

L'art. 13, comma 3, D.L. 162/2019, convertito con L.8/2020, ha previsto che "per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020."

A seguito dell'emergenza in atto, stante il disposto dell'art. 103 D.L. 17.03.2020 n. 18, la Società si è attivata presso il MIT il quale, con propria nota 20.03.2020 n. MIT 7950/2020 (prot. CAV n.4295/2020), ha accolto l'interpretazione fornita da CAV e disposto il rinvio del termine di presentazione del PEF al 6.05.2020.

Ai sensi dell'art 18, punto 5 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'Assemblea ordinaria, tra le altre, in relazione alle seguenti operazioni:

- criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
- approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società;
- approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.

Pertanto anche il PEF ed il PFR devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

La società ha trasmesso il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024, di cui si allega un estratto, **Allegato C**, con nota 26.03.2020 prot. 4515.

Il Piano Economico Finanziario per il periodo 2020 - 2032 ed il Piano Finanziario Regolatorio per il periodo 2020- 2024 sono predisposti in conformità a quanto previsto dalla Convenzione Ricognitiva (come di volta in volta modificata e integrata, da ultimo con l'Atto Aggiuntivo del 8.08.2018, approvato con Decreto Interministeriale n. 139 del 11.04.2019 e registrato alla

Corte dei Conti in data 24.05.2019), alla Delibera CIPE n. 39 del 15.06.2007 nonché alle successive Delibere CIPE n. 27 del 21.03.2013 e n. 68 del 7.08.2017.

La Società ha chiarito di aver predisposto il PEF secondo le regole poste dal CIPE ritenendolo l'unico metodo di calcolo della tariffa corretto.

Inoltre, in conformità agli obblighi di legge e alle richieste pervenute dal MIT, la Società ha redatto un ulteriore piano economico che tiene conto del sistema tariffario con le regole delineate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

La Società tuttavia ribadisce che l'inoltro di tale ulteriore piano deriva da mero adempimento in virtù delle indicazioni pervenute dal MIT non vale in alcun modo come acquiescenza; a conferma di ciò, a tutt'oggi risulta ancora incardinato un ricorso avanti al Tribunale Amministrativo del Veneto con udienza fissata al giorno 20.05.2020 con il precipuo scopo di far dichiarare dall'Autorità Giudiziaria l'illegittimità della normativa.

Il PEF risulta redatto con una stima del traffico - predisposta da una primaria società specializzata in questo settore - che ha tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria; si precisa che le stime sono soggette a rettifica a seconda dell'evolversi della situazione generale ed è impossibile, allo stato attuale, ipotizzare parametri oggettivi e certi su cui basare proiezioni e stime in modo sicuro in virtù dell'assoluta eccezionalità e mancanza di casi simili in passato.

Il PEF, pur con le succitate riserve dovute alla situazione contingente, dal punto di vista economico, vede la presenza di utili già realizzati dall'inizio della Concessione (2009) ad oggi pari a circa €165 milioni.

Gli utili totali, che comprendono sia quelli già realizzati che quelli che si prevedono sino alla scadenza dell'attuale concessione (31/12/2032), sono pari a oltre €600 milioni che, come da accordi, saranno a beneficio del socio "Regione Veneto" per la costruzione o il miglioramento di infrastrutture viarie

Come ultima considerazione di ordine finanziario, si rileva come, nonostante l'effetto derivante dall'emergenza sanitaria, la Società risulta in grado di saldare senza problemi le rate di rimborso del "Project Bond" e, quindi, è finanziariamente solida.

Si propone di dare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di approvare e presentare all'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024, a cui pertiene l'estratto allegato, **Allegato C**.

In merito al quarto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea, relativo alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e alla determinazione del compenso, si rappresenta quanto segue.

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, viene a concludersi il mandato dell'attuale Collegio Sindacale, nominato in data 28.06.2017 e si deve pertanto provvedere alla nomina del nuovo Collegio per il triennio 2020-2022 e alla determinazione del compenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dello Statuto sociale.

L'organo si compone ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, dell'art. 8 dei Patti parasociali e dell'art. 3, della L. 287/1971, da tre componenti effettivi e da due supplenti così designati:

- il Presidente del Collegio, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i due sindaci effettivi, uno designato dall'Ente concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ed uno dalla Regione Veneto;

- i due sindaci supplenti, uno designato dalla Regione Veneto ed uno da ANAS s.p.a.

Il medesimo art. 24 dello statuto prevede che tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro e che la composizione dell'organo deve garantire l'equilibrio tra i generi secondo la normativa applicabile.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di controllo è stato pubblicato l'avviso n. 3 del 27.01.2020 sul BUR n. 14 del 31.01.2020 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti di spettanza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale, nel caso il Consiglio regionale abbia provveduto a comunicare le designazioni di spettanza in tempo per la partecipazione all'assemblea, di votare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente a tutela dell'equilibrio di genere, quale componente effettivo e quale supplente del Collegio Sindacale per tre esercizi i nominativi individuati dal Consiglio regionale, nonché il componente supplente designato da ANAS e di prendere atto della

nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del sindaco effettivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In relazione alla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, considerato che attualmente spetta al Presidente dell'organo un'indennità annua lorda di € 30.000,00 e a ciascun componente effettivo un'indennità annua lorda di € 20.000,00, oltre al rimborso spese sostenute per la funzione, si propone di confermare i compensi attualmente spettanti.

Nel caso in cui le designazioni di spettanza del Consiglio regionale non venissero comunicate in tempo per la partecipazione all'assemblea, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti al punto 4) ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle designazioni in questione, confermando gli attuali componenti *in prorogatio*.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 3, L. 28.04.1971, n. 287 "Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale";

VISTO l'art. 2, commi 289 e 290, L. 24.12.2007, n. 244 "Legge finanziaria per l'esercizio 2008";

VISTA la L. 27.12.2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'art. 13, D.L. 30.12.2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", convertito con L. 28.02.2020, n. 8 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";

VISTO l'art. 40, L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR 05.03.2013, n. 258 "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR 2951 del 14.12.2010, n. 1075 del 26.07.2011 e n. 2790 del 24.12.2012";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013";

VISTO lo Statuto di CAV s.p.a;

VISTI i Patti parasociali di CAV s.p.a;

VISTA la nota con la quale è stata convocata l'assemblea della Società;

VISTO il bilancio al 31.12.2019 e relativa nota integrativa, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, la tabella e la relazione sul rispetto delle direttive regionali ivi contenuta, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, **Allegato A**;

VISTA la "Relazione sul Governo Societario" relativa all'anno 2019, **Allegato B**;

VISTO il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e il Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024, a cui pertiene l'estratto allegato, **Allegato C**;

VISTO il parere della Direzione Infrastrutture e Trasporti del 17/03/2020 prot. 124223;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B e C**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto dichiarato da CAV spa in merito al rispetto delle direttive regionali, invitando nel contempo la Società all'aggiornamento del modello di organizzazione ex art. 6, D.Lgs. 231/2001 in seguito alle novità introdotte dalla L. 3/2019 e dalla L. 157/2019;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, tenuto conto che sono in corso le procedure di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Regione nei confronti della Società al 31.12.2019 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di approvare nel suo complesso, per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2019, di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a € 27.003.020,00 a riserva straordinaria e di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di liberare la riserva vincolata per differenza su manutenzioni pari a € 6.778.000,00 destinando l'intero importo a riserva straordinaria, **Allegato A**;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) ed alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato B**;
5. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di dare l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di approvare e presentare all'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Dipartimento per le Infrastrutture, Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, il Piano Economico Finanziario 2020-2032 e Piano Finanziario Regolatorio 2020-2024, a cui pertiene l'estratto allegato, **Allegato C**;
6. in merito al quarto punto dell'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale, nel caso il Consiglio regionale abbia provveduto a comunicare le designazioni di spettanza in tempo per la partecipazione all'assemblea, di votare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente a tutela dell'equilibrio di genere, quale componente effettivo e quale supplente del Collegio Sindacale per tre esercizi i nominativi individuati dal Consiglio regionale, nonché il componente supplente designato da ANAS e di prendere atto della nomina del Presidente del Collegio Sindacale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del sindaco effettivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
7. in relazione alla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, considerato che attualmente spetta al Presidente dell'organo un'indennità annua lorda di € 30.000,00 ed a ciascun componente effettivo un'indennità annua lorda di € 20.000,00, oltre al rimborso spese sostenute per la funzione, di confermare i compensi attualmente spettanti;
8. nel caso in cui le designazioni di spettanza del Consiglio regionale non venissero comunicate in tempo per la partecipazione all'assemblea, di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio degli argomenti iscritti al punto 4) ad un'assemblea da tenersi in una data successiva alla comunicazione da parte del Consiglio regionale dell'effettuazione delle designazioni in questione, confermando gli attuali componenti in prorogatio;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto, ad esclusione degli **Allegati**, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati (*omissis*)